



Città di Monte Sant'Angelo
Provincia di Foggia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI GUIDA TURISTICA E GUIDA ESCURSIONISTICO-AMBIENTALE

ARTICOLO 1

Definizione della professione di guida turistica

1. È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite a siti paesaggistici e naturalistici ed a beni di interesse turistico quali monumenti, opere d'arte, musei, gallerie, scavi archeologici, illustrandone le caratteristiche culturali, storiche ed artistiche. La professione di guida turistica corrisponde ad attività di guida specializzata.
2. I siti di alta specializzazione, individuati con le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, recante "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche", nonché i siti riconosciuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza, la Cultura (UNESCO) quale patrimonio culturale dell'umanità, che siano presenti sul territorio comunale, possono essere illustrati ai visitatori solo dalle guide turistiche regolarmente iscritte all'albo.

ARTICOLO 2

Albo professionale delle guide turistiche del Comune di Monte Sant'Angelo

1. È istituito presso il Comune di Monte Sant'Angelo l'albo professionale delle guide turistiche del Comune.
2. L'iscrizione è subordinata al conseguimento della rispettiva abilitazione a seguito di frequenza di corsi di almeno 300 ore avviati dal Comune di Monte Sant'Angelo, anche in collaborazione con altri enti come Comunità Montana del Gargano, Ente Parco Nazionale del Gargano, Università degli Studi, Pro Loco, o di corsi di studi regolarmente istituiti dalle Università o da Scuole Statali.
3. Restano valide le abilitazioni all'esercizio della professione di guida turistica già conseguite o che saranno conseguite a seguito di frequenza di corsi banditi in data antecedente al presente regolamento da enti pubblici, quali università, scuole o enti di formazione.
4. Possono iscriversi all'albo delle guide turistiche del Comune di Monte Sant'Angelo anche coloro che abbiano prestato servizio continuativo, in qualità di guida turistica, per non meno di 3 (tre) anni alle dipendenze di enti Pubblici o di Società o Cooperative di servizi o di Agenzie Turistiche, previa presentazione di idonea certificazione attestante la dipendenza con il profilo professionale di "Guida Turistica".

ARTICOLO 3

1. In alternativa ai corsi di cui al comma 2 dell'articolo 2, coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica o coloro i quali conseguiranno l'abilitazione a seguito dell'espletamento di corsi, di almeno 300 ore, già banditi da enti pubblici, precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere iscritti all'albo comunale.

ARTICOLO 4

Definizione dell'attività di guida escursionistico-ambientale

1. È guida escursionistico-ambientale chi svolge le seguenti attività:
 - a) conduce persone singole o gruppi di turisti in ambienti terrestri o acquatici, compresi parchi ed aree protette, illustrandone le caratteristiche ambientali;
 - b) affianca, in ambito scolastico, il corpo insegnante in iniziative e programmi di educazione ambientale;



c) individua, anche in collaborazione con enti o altre figure professionali, gli itinerari escursionistici con caratteristiche ambientali, definendone il miglior percorso secondo la validità delle interrelazioni degli aspetti legati al territorio e ne stabilisce il tracciato nonché le tappe e la più opportuna segnaletica e cartellonistica; gli itinerari possono svilupparsi anche in ambienti antropizzati, quali giardini o parchi urbani, per renderli didatticamente fruibili.

ARTICOLO 5

Albo professionale delle guide escursionistico-ambientali

1. È istituito presso il Comune di Monte Sant'Angelo l'albo comunale delle guide escursionistico-ambientali, la cui iscrizione consente l'esercizio dell'attività di guida escursionistico-ambientale sul territorio comunale.
2. L'iscrizione è subordinata al conseguimento della rispettiva abilitazione a seguito di frequenza di corsi, di almeno 400 ore, istituiti dal Comune di Monte Sant'Angelo, anche in collaborazione con altri enti come Comunità Montana del Gargano, Ente Parco Nazionale del Gargano, Università degli Studi, Pro Loco, o di corsi di studi regolarmente istituiti dalle Università o da Scuole Statali.
3. Restano valide le abilitazioni all'esercizio della professione di guida turistica già conseguite o che saranno conseguite a seguito di frequenza di corsi, di almeno di 400 ore, banditi da altri enti pubblici in data antecedente al presente regolamento.

ARTICOLO 6

Ambito di applicazione

1. In ossequio agli articoli 49 e 50 del Trattato istitutivo della Comunità europea, le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 2, ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea, diversi dall'Italia, che esercitano, in regime di libera prestazione di servizi, le professioni turistiche disciplinate dalla presente legge.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano altresì:
 - a) limitatamente alla professione di guida turistica, ai dipendenti di enti pubblici che, nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono le attività di illustrazione delle sedi dell'ente di appartenenza;
 - b) limitatamente alla professione di accompagnatore turistico, a chi svolge attività di accoglienza e di accompagnamento da e per aeroporti e stazioni ferroviarie e marittime in qualità di titolare, direttore tecnico o dipendente di agenzia di viaggi.

ARTICOLO 7

Tesserino di riconoscimento

1. All'atto dell'iscrizione agli albi di cui al presente regolamento, il Comune di Monte Sant'Angelo rilascia all'interessato un tesserino di riconoscimento sul quale sono riportati i dati comunicati nell'atto di iscrizione, nonché, limitatamente alla professione di guida turistica, le eventuali specializzazioni linguistiche. Il tesserino è sottoposto a validazione triennale.
2. Il tesserino di riconoscimento deve essere reso visibile durante l'esercizio dell'attività professionale.

ARTICOLO 8

Tariffe

1. Le tariffe minime da applicare per le prestazioni delle professioni turistiche disciplinate dal presente regolamento sono fissate ogni biennio con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello comunale.
2. Le tariffe di cui al comma 1 vengono adottate entro il 31 marzo dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.

ARTICOLO 9

Attività di vigilanza e sanzioni amministrative



Città di Monte Sant'Angelo
Provincia di Foggia

1. Le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sulle attività professionali di cui al presente regolamento sono esercitate dal Comune, attraverso il Corpo di Polizia Municipale. Tali funzioni, nell'ambito delle aree protette, sono esercitate dall'ente gestore dell'area.
2. In caso di violazione del presente regolamento il Comune applica ai contravventori le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) euro 3.000 per l'esercizio dell'attività di guida turistica, di guida escursionistico-ambientale senza possesso della relativa abilitazione;
 - b) euro 100 per la mancata esibizione del tesserino di riconoscimento;
 - c) euro 5.000 per le imprese turistiche che si avvalgono di soggetti non abilitati.
3. I proventi delle sanzioni sono introitati dal Comune a titolo di copertura delle spese per l'attività di vigilanza e controllo.

ARTICOLO 10

Revoca e sospensione dell'abilitazione

1. Oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, l'abilitazione all'esercizio delle professioni disciplinate dal presente regolamento può essere sospesa da uno a sei mesi nelle seguenti ipotesi:
 - a) reiterate violazioni delle disposizioni sanzionate all'articolo 9;
 - b) comportamento scorretto nell'esercizio dell'attività professionale.
2. In caso di reiterata sospensione o in casi di particolare gravità, l'abilitazione può essere revocata.
3. La sospensione e la revoca sono disposte dal Sindaco sulla base dei verbali delle contravvenzioni elevate dai competenti organi, nonché sulla base dei reclami pervenuti dai clienti.

ARTICOLO 11

Requisito di iscrizione

1. È requisito di iscrizione agli albi di cui agli articoli 2 e 5 essere cittadini italiani o residenti in uno degli Stati dell'Unione Europea.